



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 128

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 marzo 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag.	7
6 ^a - Finanze e tesoro	»	10
7 ^a - Istruzione	»	16
12 ^a - Igiene e sanità	»	21

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	3
---	------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 5 marzo 2009

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 392, 550 E 918 DA PARTE DELLA COMMISSIONE LAVORO

La senatrice BIONDELLI (PD) coglie l'occasione per ricordare le vicende relative ai disegni di legge nn. 392, 550 e 918, di cui è relatrice in Commissione lavoro. Al riguardo, stigmatizza il fatto che non sia ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo relativa alla quantificazione degli oneri recati dal nuovo testo unificato da lei predisposto. Nel segnalare la forte attesa da parte delle associazioni di categoria, evidenzia che l'Italia rischia di restare l'unico paese in Europa a non aver ancora dato riconoscimento alla sordocecità come disabilità unica.

Il presidente GIULIANO condivide tali rilievi e ricorda di aver già avanzato numerose sollecitazioni al riguardo, concordando totalmente sull'opportunità di una tempestiva conclusione dell'*iter* della normativa. Assicura che si farà carico di rappresentare ulteriormente al Governo le esigenze segnalate dalla senatrice Biondelli.

IN SEDE REFERENTE

(1167) *Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali*, approvato dalla Camera dei deputati in un Testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Intervenendo per la replica, il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (*PdL*) si riserva di svolgere una valutazione approfondita dei numerosi emendamenti presentati. Ricorda gli interventi in discussione generale che hanno sottolineato l'esigenza di rafforzare gli strumenti normativi a favore delle persone disabili, che trovano fondamento anche in alcune disposizioni costituzionali. Si sofferma anche sulla questione della coerenza e della qualità dei testi normativi, segnalando la necessità di un coordinamento, in particolare, con il disegno di legge n. 847 (produttività del lavoro pubblico).

Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale pubblico, ricorda le disposizioni introdotte relativamente al comparto delle forze armate e della sicurezza; rammenta anche le modifiche apportate alla disciplina dell'assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, per quanto riguarda l'ipotesi di privilegiare il reclutamento interno rispetto a quello esterno alla pubblica amministrazione, sottolinea che l'accesso agli uffici pubblici, ai sensi degli articoli 51 e 97 della Costituzione, deve avvenire per pubblico concorso, salva la possibilità di riservare una quota al personale interno.

Il relatore per l'11^a Commissione permanente, senatore CASTRO (*PdL*), premessa piena condivisione delle osservazioni avanzate dal relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore Saltamartini, evidenzia che gli interventi dell'opposizione, assai ampi ed articolati, si sono essenzialmente incentrati su tre profili. Il primo è a suo giudizio di tenore metodologico e si sostanzia in una richiesta forte di disponibilità a cooperare per il miglioramento del testo del disegno di legge n. 1167, avanzata nei confronti del Governo e della maggioranza. Il secondo attiene invece ad una critica in ordine alla funzionalità del provvedimento a rispondere alla grave crisi che l'Italia sta attraversando. In questo quadro, una differenza marcata riguarda l'approccio al tema degli ammortizzatori sociali. Sull'argomento la maggioranza ritiene infatti non si debba seguire una logica di indirizzi pianificatori, che rischierebbe di dar luogo ad interventi che potrebbero rivelarsi disallineati rispetto alla situazione attuale. Il terzo aspetto concerne infine talune eccezioni critiche nei confronti del provvedimento, con specifico riferimento alla semplificazione normativa, alle misure contro il lavoro sommerso ed ai meccanismi di

conciliazione ed arbitrato. A questo proposito, egli auspica una disponibilità del Governo a recepire una parte degli emendamenti dell'opposizione, laddove si rivelino finalizzati a garantire una maggior efficacia di intervento. Si seguirebbe per tal via una modalità operativa già felicemente sperimentata nel corso dell'esame del Senato del disegno di legge n. 847, laddove la paziente opera svolta da parte del presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini, ha consentito di pervenire all'approvazione di un testo più incisivo di quello originario, con una conclusione quasi *bipartisan*. Un metodo analogo sarebbe auspicabile anche per l'esame del disegno di legge n. 1167, a condizione che ci si concentri sui contenuti normativi delle proposte emendative, superando il rischio di contestualizzazioni tattiche, e che si eviti di sdruciolare su pregiudiziali che non potrebbero evidentemente essere accolte dalla maggioranza e dall'Esecutivo. Se davvero si intende conseguire un miglioramento delle norme relative alle controversie di lavoro ricomprese nel provvedimento in esame, si potrà a suo avviso operare con maggior profitto evitando che nel dibattito trovino eco opposizioni alla riforma di stampo novecentesco. Auspica conclusivamente che, con queste premesse, l'esame da parte delle Commissioni riunite possa svilupparsi in un clima di massima disponibilità ed ascolto, nonché di capacità di proposta da parte del Governo.

Il sottosegretario VIESPOLI condivide le osservazioni svolte in replica dai relatori e auspica che la capacità di dialogo fra le parti politiche si concretizzi in occasione dell'esame delle proposte emendative. Ricorda come il provvedimento abbia avuto inizialmente un *iter* incerto, mentre successivamente si è determinata una convergenza tra le forze politiche anche su profili di rilievo critico (ad esempio per quanto attiene alle modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di *handicap*).

Il Governo accoglie con favore l'invito del relatore per la 1^a Commissione permanente Saltamartini a utilizzare l'esame del disegno di legge per armonizzare le disposizioni in materia di lavoro pubblico introdotte recentemente, in modo da eliminare sovrapposizioni e incongruenze, e condivide l'auspicio del relatore per la Commissione lavoro Castro affinché si realizzi un confronto con i Gruppi dell'opposizione con particolare riguardo alle modifiche della disciplina del processo civile.

Ricorda gli interventi di stabilizzazione del personale dipendente di alcuni istituti pubblici (in particolare l'ISFOL), che hanno anticipato alcune delle norme contenute nel provvedimento in esame. L'esito positivo di quella vicenda a suo avviso dimostra la necessità di valutare il dimensionamento delle piante organiche caso per caso in ogni singolo ambito. Il provvedimento in esame in alcune sue parti risulta superato per la circostanza che è nel frattempo intervenuta una crisi economica eccezionale, a cui si è dovuto fare fronte con ben altri sforzi e interventi di protezione. Pertanto, il testo potrebbe essere ridimensionato, anche in base ad alcuni emendamenti presentati dal Governo.

Il presidente GIULIANO ritiene che le considerazioni avanzate dai due relatori e dal Rappresentante del Governo diano luogo a un panorama incoraggiante, nel quale si ravvisa una complessiva disponibilità al colloquio ed allo snellimento del provvedimento in esame, in relazione alle circostanze oggettive nel frattempo intervenute ed alle norme già adottate. Plaude pertanto a questa ottica di complessiva collaborazione, in direzione della quale gli pare che le Commissioni riunite si stiano indirizzando.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI invita i Gruppi a indicare le proposte emendative di maggiore rilievo, in modo da rendere possibile una illustrazione efficace nelle prossime sedute, lasciando il tempo per consultazioni di carattere informale.

La senatrice ADAMO (PD) sollecita la convocazione di un Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per la programmazione dell'esame successivo del disegno di legge.

Appoggia tale richiesta la senatrice GHEDINI (PD), la quale ritiene la sede dell'Ufficio di presidenza inderogabile ai fini della definizione del metodo di esame del disegno di legge, che è un testo unico, collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, e per il quale non può pertanto a suo avviso adottarsi il metodo di esame seguito per il disegno di legge n. 847. Nel segnalare che componenti del suo Gruppo hanno presentato iniziative legislative specifiche su aspetti parzialmente coincidenti con il disegno di legge n. 1167, refluite, ove possibile, nelle proposte emendative presentate, ritiene che la stessa entità del provvedimento escluda la possibilità di fare ricorso a confronti a carattere informale. Si riporta quindi alle considerazioni di merito da lei avanzate nel corso della precedente seduta in materia di ammortizzatori sociali, ribadendo la richiesta al Governo di chiarimenti puntuali in ordine ai profili di copertura finanziaria.

Il presidente GIULIANO, nell'assicurare alla senatrice Ghedini che il Governo si farà carico di dare risposte specifiche riferite ai singoli profili di criticità segnalati dagli intervenuti nel corso del dibattito, prende atto della richiesta di una convocazione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, destinato a chiarire metodo e tempi dell'esame successivo, precisando che la riunione potrà svolgersi mercoledì 11 marzo, alle ore 14. Le Commissioni riunite potranno proseguire l'esame del disegno di legge nella prossima settimana in due sedute, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, alle ore 14,30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 marzo 2009

143^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 3.1000 e 3.1001. Al riguardo, rileva che la proposta 3.1000 ripropone i contenuti dell'emendamento 3.2, già esaminato ed oggetto di un parere di semplice contrarietà da parte della Commissione bilancio, che pertanto propone di ribadire. L'emendamento 3.1001 ripropone invece i contenuti della proposta 3.6, già oggetto di un parere non ostativo che propone di confermare.

Il senatore LEGNINI (PD) chiede chiarimenti al Governo in ordine agli effetti della proposta 3.1000, in materia di rateizzazione, posto che non risulta chiaro l'effetto della modifica prevista.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea che la proposta emendativa 3.1000 comporta un radicale stravolgimento dell'impianto del decreto-legge per cui occorre operare una complessiva rivalutazione dell'intera operazione di rateizzazione. In particolare, si incide sull'oggetto del recupero in termini di entrate, per cui, pur prendendo atto del parere già espresso dalla Commissione sull'analogo proposta 3.2, evidenzia la necessità di esa-

minare più attentamente nel merito la proposta. L'emendamento in questione determina infatti l'impossibilità di realizzare le finalità proprie del decreto in termini di recupero del prelievo e di rinuncia al contenzioso già pendente, per cui occorre rivedere organicamente gli effetti sul piano finanziario. Sottolinea al riguardo che potrebbe profilarsi un dubbio sulla permanenza dell'obbligo alla rinuncia al contenzioso, che invece è stato oggetto di apposito dibattito nella precedente seduta della Commissione ed è scaturito in una precisa condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. Al riguardo, rileva che non appare sufficiente la risposta fornita su tale punto dall'Esecutivo nella precedente seduta, evidenziando inoltre come non possa essere più considerata affidabile la posizione assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze anche a seguito della nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella precedente seduta e già oggetto di ampie critiche.

Il PRESIDENTE sottolinea come non sussistano i profili di dubbio circa il vincolo alla rinuncia al contenzioso da parte degli allevatori, posto che la questione è già confluita in una specifica condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere già espresso dalla Commissione, che resta fermo e si ribadisce. Propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.1000, mentre non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1001, su cui propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 3.1000, rilevando come la stessa sia meritevole di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando che occorrerebbe una rivalutazione complessiva della materia che viene ad essere stravolta dalla proposta emendativa in questione.

Il presidente AZZOLLINI pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata che risulta approvata dalla Commissione.

Informa che è altresì pervenuto l'emendamento 4.210 (testo 2), che riformula una proposta sulla quale la Commissione aveva espresso un parere non ostativo. Chiede quindi chiarimenti al rappresentante dell'Esecutivo in ordine agli effetti della modifica apportata.

Il sottosegretario BUONFIGLIO rileva come la modifica prevista sembrerebbe suscettibile di restringere la garanzia per la compensazione ivi indicata. Esprime comunque il parere favorevole dell'Esecutivo sulla proposta in questione.

Il presidente AZZOLLINI propone tuttavia di rinviare l'esame dell'emendamento al fine di acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai profili finanziari della proposta.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI pone all'attenzione dei componenti della Commissione l'opportunità di procedere ad un pronto esame del disegno di legge in materia di riforma della legge di contabilità, già presentato a firma del proprio Gruppo di appartenenza. Propone quindi di delineare un quadro di audizioni di esperti della Corte dei conti nell'ambito del processo di riforma delle norme contabili. A tal fine, propone una più ampia discussione sul punto nella prima seduta utile.

La Commissione conviene.

Il senatore LUSI (*PD*) richiama all'attenzione della Presidenza l'avvenuta presentazione in data 6 febbraio u.s. della Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Al riguardo, richiamando i contenuti dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 468 del 1978, evidenzia la necessità che il Governo venga a riferire in Parlamento in ordine ai contenuti del documento in questione. Pone dunque all'attenzione della Presidenza la necessità che sia al più presto svolta un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dinanzi alla Commissione bilancio del Senato, sottolineando peraltro come l'audizione in questione si renda particolarmente urgente alla luce dei dati resi pubblici dall'ISTAT nel mese di febbraio in ordine ai profili di sottostima della caduta del PIL. Le analisi sull'andamento del PIL profilano infatti un andamento particolarmente negativo, che negli altri paesi europei è oggetto di ampio dibattito dinanzi agli organi parlamentari. Appare quindi necessario esaminare tali profili anche in rapporto alle previsioni dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito del contesto di emergenza internazionale e nazionale emerso.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea pertanto la necessità di una tempestiva audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sull'atto in questione.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che il documento in questione risulta presentato per la prima volta al Parlamento dall'Esecutivo, assicura che si attiverà presso il Ministro dell'economia e delle finanze, affinché questi possa venire a riferire in Parlamento sulla Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 marzo 2009

67^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(413) COSTA. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(465) GIOVANARDI. – *Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*

(508) BARBOLINI ed altri. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2008.

Il relatore VACCARI (*LNP*), alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione del Ministro degli esteri in Commissione e dei contenuti del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Libia, recentemente ratificato, svolge un intervento illustrativo degli orientamenti da assumere per la proposizione di un testo unificato, ritenendo possibile fissare nella misura di 200 milioni di euro l'importo massimo della garanzia sovrana dello Stato per la corresponsione degli indennizzi alle imprese interessate, nella consapevolezza di dover attendere la conclusione dei lavori del Comitato Crediti per una quantificazione complessiva dei crediti da soddisfare, e tenendo conto che gli impegni assunti dalla Libia prevedono il risarcimento di crediti pregressi per un ammontare di 450 milioni.

Una soluzione alternativa potrebbe consistere nel fissare il limite massimo della garanzia statale, proprio nella misura di 450 milioni di euro, in modo tale da dare un segnale alle imprese creditizie.

Conclude, dichiarando che una celere prosecuzione dell'esame dei disegni di legge rende pertanto necessario che il Governo si pronunci sulla soluzione ritenuta preferibile, pur esprimendo il proprio personale favore per la prima ipotesi.

Il sottosegretario COSENTINO si riserva di far conoscere gli orientamenti del Governo.

Il presidente BALDASSARRI riassume il contenuto delle due proposte alternative avanzate dal relatore Vaccari, sottolineando anche il volume complessivo dell'impegno finanziario assunto dall'Italia verso la Libia per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base, come previsto dal Trattato di amicizia tra i due Stati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene oltremodo urgente la risposta del Governo per definire una questione ormai annosa e, soprattutto, per tutelare le aspettative di indennizzo delle imprese interessate, alle quali non dovrebbero essere addossate le incertezze inevitabilmente connesse con la fase delle trattative bilaterali.

A titolo personale, esprime la propria preferenza per la fissazione del limite massimo della garanzia statale in 450 milioni, nella prospettiva che lo Stato italiano possa essere poi in grado di contabilizzare tali somme all'interno degli impegni finanziari assunti per i progetti infrastrutturali da realizzare in Libia.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel concordare sull'urgenza della risposta del Governo, conviene con il senatore Barbolini, anche atteso l'elevato volume dell'impegno economico assunto dall'Italia per un cospicuo arco di tempo, pari a venti anni.

Alla luce delle considerazioni espresse negli interventi dei senatori, il presidente BALDASSARRI sollecita un'indicazione da parte del Governo per la prossima settimana. Osserva quindi che tale indicazione potrà essere di ausilio alla redazione di un testo unificato da parte del relatore.

Il sottosegretario COSENTINO assicura il proprio impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario COSENTINO risponde all'interrogazione n. 3-00357 del senatore Costa ed altri, sulle sezioni staccate della Com-

missione tributaria regionale della Puglia con sede a Lecce, richiamando le norme di rango secondario emanate nel 2008 sulla rideterminazione del numero delle sezioni giudicanti delle Commissioni tributarie.

Precisa quindi che non è stato ancora affrontato il problema, denunciato dagli interroganti, del sottodimensionamento della sezione di Lecce della Commissione tributaria regionale della Puglia, facendo infatti presente che nel corso dei lavori della Commissione paritetica composta da rappresentanti del dipartimento per le politiche fiscali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la predetta questione non è stata mai sollevata.

Dopo aver dato conto di un raffronto tra le varie sedi della Commissione tributaria regionale della Puglia in riferimento al carico di lavoro complessivo e alla produttività media, conferma che tali indicatori attestano un volume superiore rispetto a quelli rilevati presso le altre sedi regionali, ivi compresa quella di Bari. Pertanto, nel richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il dipartimento delle finanze, ritiene necessario compiere una rilevazione preliminare, a livello nazionale, del carico di lavoro di ciascuna sede di Commissione regionale, comprese le sezioni staccate. Sulla base di tale indagine sarà poi possibile modificare la normativa sull'elenco delle sezioni staccate nell'ambito di ciascuna regione, nel rispetto, comunque, del contingente numerico stabilito per ciascuna Commissione regionale. In tal modo osserva che sarà consentita una ripartizione organica dell'articolazione territoriale delle sedi giudicanti, manifestando il timore che, in caso contrario, la modifica della ripartizione delle tredici sezioni giudicanti per la sola Puglia potrebbe determinare fenomeni emulativi e quindi una soluzione non necessariamente razionale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, osservando che l'adozione di una politica di riorganizzazione e diminuzione degli uffici giudiziari non può tuttavia pregiudicare i livelli di tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti.

Il PRESIDENTE rinvia, d'intesa con il senatore Barbolini, capogruppo del Partito democratico in Commissione, lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00487 della senatrice Bertuzzi ed altri, sul pagamento dell'ICI per fabbricati rurali, dopo aver chiarito che la questione sollevata ha trovato una risposta in recenti misure legislative.

Il sottosegretario COSENTINO risponde all'interrogazione n. 3-00532 dei senatori Barbolini e Stradiotto, sulle disposizioni di riallineamento dei valori fiscali delle imprese, rinviando, per la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di Cassa, sul gettito tributario, all'apposita tabella riportata nel testo scritto della propria risposta.

Nel richiamare le valutazioni compiute dal Dipartimento delle finanze, ritiene che le disposizioni richiamate nell'interrogazione (contenute nell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008) non sembrano in grado di determinare effetti distorsivi della concorrenza.

Dichiara quindi che il Governo ha inteso far fronte agli effetti della crisi economica globale sulle imprese con l'adozione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure di sostegno dei settori industriali in difficoltà, con particolare riferimento a quello automobilistico, in considerazione della loro importanza nell'ambito del sistema produttivo nazionale e dei riflessi sui livelli occupazionali.

Osserva conclusivamente che, come segnalato dalla Banca d'Italia, risulta difficile compiere una stima degli effetti sul patrimonio delle banche delle misure in questione, ricordando che esse, sempre secondo quanto riferito dall'autorità prima indicata, possono produrre effetti positivi sul patrimonio netto delle banche ma comportano, al contempo, anche un esborso di liquidità che potrebbe risultare consistente.

Il senatore BARBOLINI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, ritenendo superflua l'esposizione dei contenuti normativi delle disposizioni richiamate.

Precisa che l'interrogazione da lui presentata intende evidenziare come siano inaccettabili le modalità con le quali il Senato e la 6^a Commissione sono costretti a esaminare le misure finanziarie e fiscali del Governo, come dimostrato dall'*iter* parlamentare presso il Senato del decreto-legge n. 185 del 2008, sulla cui approvazione è stata posta la questione di fiducia, dopo un dibattito estremamente limitato in Commissione.

Aggiunge che l'evoluzione della crisi economica ha senz'altro evidenziato la necessità di modificare il sistema di valutazione del patrimonio delle imprese, attraverso una revisione dei principi contabili internazionali: tuttavia, tale circostanza non giustifica l'adozione di misure favorevoli a determinati operatori economici o a singoli settori produttivi. Al contrario le agevolazioni eventualmente disposte devono produrre effetti positivi sulle imprese nel loro complesso.

Nell'osservare negativamente che le misure di riallineamento dei valori fiscali delle imprese sembrano viceversa voler favorire il settore bancario e un determinato gruppo di imprese di servizi di telefonia, rimarca con toni critici che non si è compiuta alcuna valutazione delle ragioni di tutela dei loro clienti, risultando comunque persa un'importante occasione per dare un segnale di sostegno concreto alle piccole e medie imprese.

In conclusione, ribadisce il proprio scetticismo sull'adeguatezza delle misure finanziarie del Governo rispetto alla crisi economica, come peraltro espressamente dichiarato anche dal ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti nel ritenere necessaria l'adozione di ulteriori interventi.

Il sottosegretario COSENTINO risponde all'interrogazione n. 3-00505 del senatore Barbolini, sull'indennizzo dei risparmiatori frodati dai conti correnti dormienti, ripercorrendo l'evoluzione della normativa sul fondo per gli indennizzi ai risparmiatori risultati vittime di frodi finanziarie, alimentato, inizialmente, con le risorse derivanti dai prelievi sui conti dormienti.

Rammenta quindi che la gestione del fondo era stata affidata a una specifica Commissione, con la necessità di adottare ulteriori regolamenti per la definizione della relativa disciplina tecnica.

Dopo aver richiamato il parere negativo espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, dà conto della modifica apportata dal decreto-legge n. 155 del 2008, il quale prevede che la gestione del predetto fondo sia affidata al Ministero dell'economia e delle finanze e che i profili di attuazione siano disciplinati da un decreto di natura non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio.

Specifica che i tempi di emanazione dei decreti di attuazione sono ancora in fase di definizione e che la ripartizione del gettito potrà essere stabilita dopo il 31 maggio 2009, data di scadenza del termine per il versamento al fondo degli importi degli assegni circolari non riscossi e delle polizze di assicurazione sulla vita prescritte.

Fa presente che la possibilità di estendere la corresponsione degli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dalle imprese emittenti sottoposte a procedure concorsuali potrà essere valutata in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio prima richiamato.

In conclusione, dà conto dell'attività amministrativa posta in essere dalla Banca d'Italia per assicurare il rispetto delle prescrizioni relative all'accertamento e al riversamento al fondo delle risorse ad esso destinate, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta ricevuta, dichiara infatti che essa non ha affatto fugato le perplessità evidenziate nell'interrogazione da lui presentata. Ricorda che il parere negativo espresso dal Consiglio di Stato sulla disposizione poi soppressa dal decreto-legge n. 155 del 2008 non giustifica l'introduzione di un assetto di competenze, nella gestione e organizzazione del fondo, eccessivamente sbilanciato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva infatti che il precedente modello era maggiormente equilibrato, prevedendo la partecipazione all'apposita Commissione di rappresentanti delle autorità di vigilanza e dei risparmiatori interessati.

Dopo aver richiamato criticamente la pluralità di finalità improprie che il Governo intende soddisfare con l'utilizzazione delle risorse derivanti dai conti dormienti, come il finanziamento della carta per gli acquisti, ritiene essenziale individuare uno strumento che consenta alle Commissioni parlamentari competenti di pronunciarsi sullo schema di decreto di attuazione, rilevando che, in caso contrario, sarà necessario richiamare l'attenzione del Governo sulla questione attraverso una nuova interrogazione.

Auspica infine che la corresponsione degli indennizzi possa essere estesa anche ai risparmiatori danneggiati dagli emittenti sottoposti a procedure concorsuali, come anticipato nella risposta del Sottosegretario.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 marzo 2009

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca PIZZA.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario PIZZA risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-00099 del senatore Berselli in ordine alla rivalutazione monetaria e al calcolo degli interessi sulle somme spettanti al professor Emilio Dal Pane, descrivendo le fasi di cui si compone la vicenda. Fa presente preliminarmente che il professore, già docente dell'Università di Bologna, è deceduto nel 1979 mentre era in atto un contenzioso con l'allora Ministero della pubblica istruzione per l'attività di insegnamento svolta senza retribuzione antecedentemente alla nomina in ruolo. Su tali ricorsi si è pronunciato il Tribunale amministrativo regionale nel 1987, con le sentenze n. 115/87 e 172/87, alla luce delle quali erano dovuti alle eredi unicamente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla sorte capitale già a suo tempo liquidata al docente.

Segnala poi che nel 1989 l'Ufficio Ragioneria aveva disposto la liquidazione delle somme a favore delle eredi ma per poter emettere gli ordinativi di pagamento, in virtù della normativa vigente in materia di successione, era stata chiesta copia della denuncia di successione. Fa presente in merito che tale richiesta non ha avuto riscontro, poiché la vedova e la figlia del professor Dal Pane, attraverso il proprio legale rappresentante, sostenevano che le somme spettavano unicamente alla vedova del docente, non dovendo entrare in successione in quanto somme accessorie di sorte capitale già riscossa dal docente.

Puntualizza altresì che, a fronte di una non condivisione da parte del Ministero della tesi summenzionata, la vedova ha promosso un contenzioso per l'accertamento del suo esclusivo diritto alla riscossione delle somme, su cui si è definitivamente pronunciato, a favore dell'Amministrazione, il Consiglio di Stato con decisione n. 490/97. Comunica quindi che la problematica è riaffiorata nel maggio del 2006, allorquando la figlia del docente, che occorre verificare se sia rimasta ormai unica erede, ha lamentato insistentemente il suo credito, quantificandolo in una somma superiore a quella già liquidata dal Ministero nel 1989.

Il Sottosegretario evidenzia peraltro che il Ministero aveva reso, a suo tempo, le somme disponibili e la mancata riscossione delle stesse non è, pertanto, imputabile all'Amministrazione: il credito vantato era stato infatti liquidato già nel 1989 e rideterminato nel 1991, ma non era stato emesso l'ordinativo di pagamento per mancata trasmissione da parte delle eredi della dichiarazione dell'Ufficio del Registro-Successioni, attestante la denuncia di successione. A ciò si aggiunge che, secondo l'Amministrazione, nel gennaio 2007 si è verificata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, mentre l'interessata, avendo inviato la richiesta delle somme dovute con lettere, ritiene di aver così interrotto i termini della prescrizione amministrativa. Comunque, pur avendo fornito copie dei solleciti effettuati, ella non ha richiesto un prospetto di liquidazione analiticamente motivato e l'Amministrazione può, pertanto, legittimamente aver desunto un silenzio assenso in merito alla quantificazione del credito.

Egli sottolinea inoltre che l'Ufficio centrale del bilancio, non essendo in possesso delle diffide originali, ritiene di non poter procedere al pagamento delle somme richieste, in quanto la ricevuta di ritorno non è sufficiente a dimostrare il contenuto della raccomandata e le interruzioni prescrittive avrebbero dovuto essere trasmesse tramite «lettere aperte». Il Sottosegretario fa presente poi che, data la complessità della vicenda, è stato richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, anche in merito alla denuncia di successione quale presupposto imprescindibile per procedere al pagamento, nonché alla determinazione del relativo importo. Assicura infine che il Ministero, appena in possesso del suddetto parere, riferirà al riguardo.

Il senatore BERSELLI (*PdL*) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, non ritenendo che il Ministero abbia esaurito i propri compiti attraverso la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato. Al fine di verificare questa ulteriore circostanza chiede di conoscere gli estremi della suddetta richiesta di parere.

Il sottosegretario PIZZA assicura che il Ministero trasmetterà i dati richiesti in tempi brevi. Egli risponde poi all'interrogazione n. 3-00361 della senatrice Aderenti sulla convenzione fra il comune di Castiglione delle Stiviere e la comunità islamica locale che da due anni realizza un corso di lingua e cultura araba destinato a bambini e ragazzi. Nel rammentare che l'attività del corso è disciplinata da apposite convenzioni (l'ultima

delle quali stipulata il 25 novembre 2008) tra il comune, la comunità islamica locale e il centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti, tiene a precisare che esse riguardano prioritariamente la comunità suddetta, mentre il centro territoriale per l'educazione degli adulti è interessato sul piano della cessione dei locali di proprietà del comune e per la verifica della realizzazione delle finalità del corso.

Dopo aver puntualizzato che la suddetta associazione corrisponde al comune un compenso forfetario annuo per l'utilizzo dei locali, descrive brevemente gli obiettivi del corso, con particolare riferimento alla conservazione della lingua e della cultura d'origine, come del resto stabilito dalla convenzione. Rende altresì noto che i bambini partecipanti al corso devono frequentare regolarmente il grado scolastico di appartenenza secondo la normativa vigente in materia d'istruzione, dato che le attività realizzate non sono sostitutive delle lezioni.

Il Sottosegretario nega perciò che si possa riscontrare un doppio canale formativo teso a creare per i bambini immigrati una realtà separata e quindi estranea al nostro Paese, tenuto conto delle finalità di integrazione in qualità di futuri cittadini.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) si dichiara soddisfatta della risposta, sottolineando come a seguito dell'interrogazione l'amministrazione comunale sia intervenuta sulla convenzione al fine di eliminare le materie diverse dalla lingua e dalla cultura araba che erano impartite nei predetti corsi. Ciò al fine di evitare la creazione di un canale parallelo rispetto a quello della scuola primaria. Manifesta tuttavia dubbi relativamente alle intenzioni degli amministratori locali, rimarcando che gli assessori della Lega Nord non hanno comunque partecipato alla stipula della convenzione. In proposito esprime forte preoccupazione rispetto alla richiesta dell'associazione islamica di utilizzare le palestre per attivare corsi di educazione fisica solo per i bambini musulmani, atteso che lo sport può invece favorire l'integrazione e pertanto possono essere frequentate le attività già programmate, come peraltro ha segnalato l'assessore competente.

Il sottosegretario PIZZA risponde inoltre all'interrogazione n. 3-00500 del senatore Peterlini sull'iscrizione di candidati alle graduatorie permanenti per l'insegnamento, richiamando preliminarmente la legge n. 296 del 2006, la quale all'articolo 1, commi 605 e 607, ha modificato la natura giuridica delle graduatorie, divenute ad esaurimento, e contestualmente ha salvaguardato le posizioni degli iscritti secondo la precedente regolamentazione.

Per tale motivo, prosegue, nell'aggiornamento delle graduatorie, disposta con decreto dirigenziale del 16 marzo 2007, non è stato possibile consentire il reinserimento per il 2009 di coloro i quali non avevano presentato istanza di permanenza nel 2007, possibilità ammessa invece dalla previgente normativa.

Segnala inoltre che l'articolo 5-bis della legge n. 169 del 2008 individua puntualmente le categorie di personale a cui deve essere permessa

l'iscrizione nelle graduatorie per il prossimo biennio scolastico e, conseguentemente, non è possibile estendere l'ammissione ad altre categorie. Né appare possibile accogliere la soluzione, proposta dall'interrogante, di inserire il personale interessato in coda a chi ha presentato regolare domanda, in quanto alla fine delle graduatorie saranno iscritti coloro che, a domanda, saranno trasferiti da una provincia all'altra per la medesima classe di concorso o posto di ruolo. Quest'ultima categoria di personale, regolarmente iscritta nella graduatoria ad esaurimento, non può infatti essere collocata nella medesima graduatoria con insegnanti che purtroppo nel 2007 hanno lasciato decorrere i termini perentori per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) si dichiara soddisfatto della risposta, che reputa corretta sul piano giuridico. Avrebbe tuttavia auspicato l'adozione di misure specifiche per consentire l'iscrizione alle graduatorie dei soggetti che non hanno presentato le dovute istanze in quanto in alcune realtà, come quelle della Valle d'Aosta, essi sono in numero assai esiguo.

Il sottosegretario PIZZA risponde infine all'interrogazione n. 3-00531 della senatrice Adamo sui mancati trasferimenti di risorse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle scuole, precisando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, sono stati istituiti due fondi, uno per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, e l'altro per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nel sottolineare che spetta al Ministero l'erogazione alle scuole dei predetti finanziamenti, segnala che i relativi criteri di assegnazione sono stabiliti con apposito decreto, fermo restando che il Dicastero effettua monitoraggi periodici.

Dà indi conto che gli Uffici scolastici regionali corrispondono alle scuole ulteriori risorse, quali il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997, sulla base di parametri stabiliti annualmente. Rammenta peraltro che le misure di contenimento della spesa disposte dalle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato una riduzione delle risorse destinate agli istituti scolastici e che il precedente Governo aveva promosso alcune iniziative risultate, tuttavia, non risolutive. In proposito, richiama l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli riducendo però contestualmente il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla legge finanziaria 2005. Ricorda altresì l'accresciuto costo per le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, conseguente alla legge n. 1 del 2007.

Rimarca quindi che l'applicazione della cosiddetta norma di salvaguardia contenuta nella legge finanziaria 2007 ha aggravato, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole, atteso che a fronte dell'eventuale mancato raggiungimento delle economie derivanti dal processo di razionalizzazione del personale si prevedono interventi compensativi. In merito a ciò, comunica che per l'anno scolastico 2007-2008 si è registrata una riduzione di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali.

Rivendica poi le misure messe in atto dall'attuale Esecutivo, che ha incrementato di 200 milioni di euro, per il 2008, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche con il decreto-legge n. 112 del 2008, erogato il 29 gennaio 2009. Contemporaneamente si è proceduto al pagamento della prima rata dei fondi per il 2009, pari a circa 491 milioni di euro, mentre lo scorso anno la medesima rata è stata pari a 371 milioni di euro ed è stata erogata solo a metà marzo. Dopo aver precisato che è stato già reso noto alle singole scuole l'importo della rata di propria pertinenza relativa alla predetta assegnazione, comunica che a seguito del monitoraggio delle spese ritenute assolutamente incompressibili sarà disponibile, entro il prossimo 15 marzo, la relativa dotazione finanziaria ed entro il 30 aprile sarà assegnata la seconda rata sul finanziamento 2009.

In conclusione, quanto alle attività di recupero delle carenze formative nelle scuole secondarie di secondo grado, fa presente che le scuole potranno avvalersi di ulteriori risorse, pari a 55 milioni di euro, in corso di trasferimento al Ministero da parte del Dicastero dell'economia e delle finanze, le quali saranno quanto prima erogate.

La senatrice ADAMO (PD), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta, lamenta l'assenza di riferimenti alle scelte compiute mediante il decreto-legge n. 112 e nella legge finanziaria 2009. Reputa infatti che se davvero le condizioni finanziarie delle scuole fossero state disastrose, avrebbe dovuto registrarsi una inversione di tendenza, che invece a suo avviso non c'è stata.

Rimarca poi il tema della sicurezza delle entrate per le istituzioni scolastiche, le quali non hanno piena contezza delle risorse disponibili per la predisposizione dei relativi bilanci. Rileva peraltro criticamente che nella risposta non si forniscono dati precisi in merito all'entità del Fondo per l'offerta formativa, oggetto di riparto ministeriale.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 marzo 2009

72^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella e Fazio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene incidentalmente chiedendo chiarimenti in merito alla vicenda di ieri, quando nella tarda mattinata sono circolate due versioni dell'emendamento 1.1000, presentato dal relatore. A tale riguardo, ricorda inoltre di avere, dapprima per le vie brevi, poi mediante una formale missiva, chiesto al Presidente la disponibilità a concedere un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti. Chiede pertanto di conoscere le ragioni del mancato accoglimento della sua richiesta.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Poretti, facendo presente che la circolazione di due versioni relative all'emendamento 1.1000 ha generato confusione sul testo al quale andavano riferiti i subemendamenti, e per tale ragione ritiene che sarebbe stato preferibile concedere una dilazione del suddetto termine.

Il presidente TOMASSINI fa presente di essersi prontamente adoperato, in merito a quanto segnalato dai senatori intervenuti affinché non vi fosse alcun equivoco circa il testo dell'emendamento presentato dal relatore cui riferire gli eventuali subemendamenti

Quanto alla richiesta di fissazione di un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti, rileva che si sarebbe resa necessaria la convocazione di una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In proposito, fa presente, secondo quanto già formalmente rappresentato alla stessa senatrice Poretti, di aver verificato per le vie brevi che non sussistevano le condizioni per la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per tale finalità.

Dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, il comma 2 dell'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) nonché il subemendamento 1.1000/ 230 che recano disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, peraltro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, risultando conseguentemente preclusi i subemendamenti da 1.1000/ 236 ad 1.1000/259, soppressivi o sostitutivi del menzionato comma 2 dell'emendamento 1.1000. A tale riguardo, anche per ragioni di chiarezza, l'emendamento 1.1000 assume la denominazione di 1.1000 (testo 2), al quale quindi andranno riferiti tutti i subemendamenti non dichiarati improponibili.

Sono altresì improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti subemendamenti: da 1.1000/1, ad 1.1000/13, nonché il subemendamento 1.1000/229, in quanto o soppressivi o integralmente sostitutivi o volti ad introdurre di fatto nuovi emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti – allegati al resoconto della seduta odierna – riferiti all'emendamento 1.1000 (testo 2), presentato del relatore all'articolo 1 dello schema di testo unificato.

Il senatore CECCANTI (*PD*) interviene per illustrare il subemendamento 1.1000(testo 2)/31 presentato a sua firma, volto a riformulare l'alinfa del comma 1 dell'articolo 1, suggerendo un più corretto richiamo ai principi della Costituzione di cui agli articoli 2, 3 e 32.

Dà quindi conto degli altri subemendamenti di cui è firmatario, concernenti l'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'emendamento 1.1000 (testo 2), proponendone una riformulazione più coerente con il dettato costituzionale.

Il senatore COSENTINO (*PD*), dopo aver colto l'occasione per rilevare che l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 10 sembra aver recepito numerosi dei rilievi emersi nel corso del dibattito parlamentare circa le concrete modalità di compilazione e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, invece, osserva come l'emendamento 1.1000 rechi esclusivamente una riformulazione dei primi tre articoli dello schema di testo unificato, senza l'apporto di sostanziali modificazioni, anche in accoglimento delle considerazioni svolte nel corso della discussione. A tale riguardo, pur concordando con il richiamo gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione contenuto nell'alinfa del primo comma, contesta in particolare l'assenza di un esplicito riferimento al principio sancito all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, concernente il diritto di autodeterminazione.

A tale riguardo, si sofferma sul complesso dei numerosi subemendamenti presentati all'articolo 1 a propria firma, che, lungi da intenti di tipo ostruzionistico, traggono origine dall'esigenza di corroborare la disciplina in corso di definizione in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento con un forte richiamo al principio del consenso informato che ne costituisce, tra gli altri, il fondamento. Si tratta di un principio di libertà riconosciuto dalla Carta costituzionale, secondo il quale l'individuo ha la possibilità di scegliere il proprio percorso di cura, posto alla base dell'assistenza sanitaria *tout court*. L'individuo può liberamente rifiutare le cure salvo quelle previste come obbligatorie dalla legge, in quanto concernenti profili legati alla tutela della salute pubblica. A suo avviso, posto che lo schema di testo unificato, così come emendato dal relatore, imporrebbe al medico l'obbligo di applicare i trattamenti salvavita elencati all'articolo 1, comma 1, lettera e), senza quindi la preventiva acquisizione del consenso informato, si finirebbe per configurare un meccanismo giuridico lesivo della libertà individuale. Paveva pertanto il rischio che un eventuale

accoglimento dell'emendamento presentato dal relatore possa determinare il superamento del principio del consenso informato sancito a livello costituzionale. Sollecita infine una riflessione sull'opportunità di accogliere i subemendamenti illustrati, anche alla luce delle considerazioni finora emerse nel corso del dibattito.

Il presidente TOMASSINI invita ad attenersi scrupolosamente all'illustrazione dei subemendamenti di cui si è proponenti.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) illustra il subemendamento 1.1000(testo 2)/36, volto a sancire i cardini del principio del consenso, con particolare riferimento all'interesse generale alla salute e al principio di autodeterminazione. Si tratta di una materia estremamente delicata in cui si pone quale fondamentale esigenza quella di assicurare un costante equilibrio tra il diritto fondamentale della persona malata ad essere destinataria delle più moderne cure applicate secondo scienza e coscienza e quello al rispetto della propria integrità fisica e psichica: tale concetto non può essere a suo avviso oggetto di impostazioni legate alle convinzioni religiose o di altro genere poiché attiene alla percezione che ognuno ha verso la vita. Sottolinea infine l'esigenza che la disciplina in corso di definizione richiami esplicitamente i principi della Convenzione di Oviedo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dà conto dei subemendamenti a propria firma all'emendamento 1.1000 (testo 2), contestandone l'impostazione di fondo, posto che discenderebbero a suo avviso rilevanti incongruità sul piano della conformità dell'ordinamento giuridico vigente. In particolare, oltre a configurare la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori che rimettono al medico la scelta della cura più opportuna per il paziente, in spregio al principio del consenso alle terapie, giudica altresì assai improprio il richiamo di norme penali, rilevando criticamente come si tenti di estendere la responsabilità penale nonostante la mancanza di una tipizzazione delle condotte e degli altri elementi costitutivi delle fattispecie penali.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) illustra i subemendamenti presentati a propria firma, soffermandosi in particolare sulla proposta 1.1000 (testo 2)/19, che interviene su un profilo a suo giudizio fondamentale. Nel dare atto al relatore, con la presentazione dell'emendamento riferito all'articolo 10 di aver manifestato ampia apertura con l'accoglimento di taluni rilievi emersi nel corso del dibattito riguardanti le modalità di espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, osserva come non si comprendano le ragioni di una sostanziale riscrittura degli articoli 1, 2 e 3 dello schema di testo unificato nell'ambito dell'emendamento 1.1000 (testo 2). Associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Cosentino, fa presente che, sull'articolo 1, ivi contemplato, sarebbe opportuno un chiarimento nel senso di introdurre nel testo la precisazione secondo cui la persona interessata può in qualsiasi momento ritirare il proprio consenso.

La senatrice PORETTI (*PD*) rileva preliminarmente come, nonostante la disponibilità del relatore a tener conto di talune proposte emerse nel corso della fase illustrativa degli emendamenti, la presentazione di un elevato numero di subemendamenti da parte del suo Gruppo, lungi da integrare un intento di tipo ostruzionistico, è stata invece determinata dalla circostanza che la presentazione dell'emendamento presentato dal relatore all'articolo 1, integralmente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato, ha reso necessario, nella predisposizione dei subemendamenti, recuperare i contenuti di quegli emendamenti ai citati articoli presentati, la cui votazione, ove accolto l'emendamento 1.1000 del relatore, sarebbe preclusa.

Dà quindi conto dei subemendamenti presentati a sua firma all'emendamento 1.1000 (testo 2), rilevando come, seppur ritenga apprezzabile l'accoglimento di taluni suggerimenti volti ad eliminare il riferimento a «la Repubblica», nei contenuti non si riscontrino modifiche significative rispetto all'originaria stesura relativa agli articoli 1, 2 e 3, ribadendo le sue contrarietà al riguardo. Nel ricordare la principale finalità della disciplina in corso di definizione, sottolinea come l'enunciazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 1, come introdotto dall'emendamento 1.1000 (testo 2), rischi di violare il principio della libertà di scelta sulle terapie. Procedo quindi ad illustrare talune proposte migliorative, di cui auspica l'accoglimento, con particolare riferimento al concetto di indisponibilità e al ruolo della scienza. Sollecita infine una riflessione sull'opportunità di accogliere i rilievi formulati dalla Commissione giustizia in merito all'esigenza di eliminare il riferimento alle terapie «non efficaci e non tecnicamente adeguate», nonché i richiami a disposizioni specifiche del codice penale.

La senatrice BIANCHI (*PD*) fa preliminarmente osservare la massima disponibilità ad un confronto dimostrata da parte del Gruppo del Partito Democratico, disponibilità dimostrata peraltro dal un laborioso processo di composizione delle sensibilità ivi presenti in atto. In questa ottica, illustra il subemendamento 1.1000 (testo 2)/186 di cui è firmataria, che recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione Affari costituzionali in merito al principio del consenso informato, ritenendo indispensabile che sia sancito in modo chiaro, laddove la disciplina che si propone all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) sembra andare in senso contrario. Occorre pertanto una formulazione coerente con il rispetto del principio sancito al livello costituzionale.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire per l'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 (testo 2), i restanti subemendamenti si intendono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DELLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368

Art. 1.

1.1000/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, l'articolo 1 è soppresso.

1.1000/2

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/3

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà

sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/4

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/5

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/6

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garan-

tendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/7

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente, ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche».

1.1000/8

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà di autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche, riconosce alla persona il diritto di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/9

PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/10

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/11

Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/12

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/13

Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/14

BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, preporre le seguenti parole: «La presente legge».

1.1000 (testo 2)/15

CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, preporre le seguenti parole: «La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/16

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1.

1.1000 (testo 2)/17

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

1.1000 (testo 2)/18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario.

1-bis. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, nel rispetto del diritto del paziente di rifiutare le cure e della facoltà del medico di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica.

1-ter. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana e garantisce la dignità dell'individuo riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/19

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

1-bis. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

1-ter. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente

aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

1.1000 (testo 2)/20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 (testo 2)/21

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/22

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario».

1.1000 (testo 2)/23

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.1000 (testo 2)/24

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 (testo 2)/25

COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela l'autodeterminazione e la libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/26

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/27

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.1000 (testo 2)/28

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 (testo 2)/29

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.1000 (testo 2)/30

CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.1000 (testo 2)/31

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, all'alea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli».

1.1000 (testo 2)/32

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «in applicazione del disposto degli».

1.1000 (testo 2)/33

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «nel rispetto degli».

1.1000 (testo 2)/34

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 2», inserire la seguente: «3,».

1.1000 (testo 2)/35

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e) ed f) con le seguenti:

«a) riconoscere e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 (testo 2)/36

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.1000 (testo 2)/37

COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/38

BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/39

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 (testo 2)/40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 (testo 2)/41

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/42

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/43

BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/44

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana, quale inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.1000 (testo 2)/46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.1000 (testo 2)/47

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «riconosce e tutela la vita umana», con le seguenti: «riconosce la tutela della vita umana».

1.1000 (testo 2)/48

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile» con le seguenti: «il diritto inviolabile alla vita».

1.1000 (testo 2)/49

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «inviolabile» con la seguente: «fondamentale».

1.1000 (testo 2)/50

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inviolabile» inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 (testo 2)/51

MARITATI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ed indisponibile» sino a: «di volere» con le seguenti: «, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il soggetto non sia più in grado di intendere o di volere, in conformità alla volontà univocamente espressa dal paziente nei modi previsti dalla legge».

1.1000 (testo 2)/52

MARITATI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.1000 (testo 2)/53

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «indisponibile».

1.1000 (testo 2)/54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sopprimere: «garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e» e sostituire: «, fino alla morte nei modi di legge» con: «ne impedisce la morte».

1.1000 (testo 2)/55

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera a) sopprimere: «nella fase terminale dell'esistenza e».

1.1000 (testo 2)/56

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche nella fase terminale» con le seguenti: «in ogni fase».

1.1000 (testo 2)/57

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e nell'ipotesi in cui» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dell'individuo e nell'ipotesi in cui esso non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/58

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di Girolamo

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'ipotesi in cui» con la seguente: «qualora».

1.1000 (testo 2)/59

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con: «individuo».

1.1000 (testo 2)/62

LEOPOLDO DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/63

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e di volere», inserire le seguenti: «in conformità alla volontà espressa, nei modi previsti dalla legge».

1.1000 (testo 2)/64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sopprimere: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/66

BIANCONI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge», con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578;».

1.1000 (testo 2)/67

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 (testo 2)/68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 (testo 2)/69

Ignazio MARINO, GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garantisce il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

1.1000 (testo 2)/69-bis

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;».

1.1000 (testo 2)/70

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «riconosce».

1.1000 (testo 2)/71

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità di ogni persona» con le seguenti: «la volontà e l'autodeterminazione di ogni individuo».

1.1000 (testo 2)/72

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità» con le seguenti: «la dignità e la libertà di autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 (testo 2)/76

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/78

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «quale diritto fondamentale e inviolabile, prevalente rispetto agli interessi della scienza e della società».

1.1000 (testo 2)/79

BASSOLI, Ignazio MARINO, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria.».

1.1000 (testo 2)/80

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «agli interessi della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e della scienza».

1.1000 (testo 2)/82

GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/83

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo 2)/84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo 2)/85

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «della vita», inserire la seguente: «, della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 (testo 2)/86

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 (testo 2)/86-bis

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 (testo 2)/87

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce come inviolabile il diritto alla salute e assicura che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/88

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;».

1.1000 (testo 2)/89

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «come fondamentale diritto della persona» con le seguenti: «quale diritto inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare».

1.1000 (testo 2)/90

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di Girolamo

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «fondamentale diritto» con le seguenti: «diritto inviolabile».

1.1000 (testo 2)/91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/93

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 (testo 2)/94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «persona» inserire le seguenti: «, indisponibile da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 (testo 2)/95

BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «diritto della persona» aggiungere le seguenti: «inviolabile ed indisponibile».

1.1000 (testo 2)/96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed interesse della collettività».

1.1000 (testo 2)/97

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «comunità».

1.1000 (testo 2)/98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «società».

1.1000 (testo 2)/99

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, conformemente al principio del consenso informato, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 (testo 2)/100

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 (testo 2)/101

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/102

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/103

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e garantisce cure gratuite agli indigenti».

1.1000 (testo 2)/104

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Conformemente al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/105

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis.* garantisce che l'attività medica osservi comunque i limiti imposti dal rispetto della persona umana, riconoscendo il principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.1000 (testo 2)/106

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis.* garantisce che nessuno sia obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, assicurando che l'attività medica non violi in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/107

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis.* garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e al rispetto della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 (testo 2)/108

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/109

Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;».

1.1000 (testo 2)/110

COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 (testo 2)/111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 (testo 2)/112

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patolo-

gia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

1.1000 (testo 2)/113

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.1000 (testo 2)/114

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) subordina ogni trattamento sanitario all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

1.1000 (testo 2)/115

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE,
BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.1000 (testo 2)/116

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/117

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.1000 (testo 2)/118

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il diritto del paziente a ricevere dal medico informazioni specifiche e dettagliate circa le cure mediche più appropriate alle quali può scegliere di esser sottoposto».

1.1000 (testo 2)/119

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 (testo 2)/120

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso».

1.1000 (testo 2)/121

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/122

Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata e consapevole» con le seguenti: «alla conoscenza».

1.1000 (testo 2)/123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire la parola: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.1000 (testo 2)/124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «al consenso».

1.1000 (testo 2)/125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/126

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.1000 (testo 2)/127

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.1000 (testo 2)/128

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), dopo la parola: «riconoscendo» inserire le seguenti: «riconoscendo il consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e».

1.1000 (testo 2)/129

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «come prioritaria».

1.1000 (testo 2)/130

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 (testo 2)/131

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «tra il medico e il paziente» con le seguenti: «con il medico».

1.1000 (testo 2)/132

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/133

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/135

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/136

BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.» con le seguenti: «in presenza di dichiarazione anticipata di trattamento».

1.1000 (testo 2)/137

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «peculiare».

1.1000 (testo 2)/138

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.1000 (testo 2)/139

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 (testo 2)/140

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) garantisce il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento».

1.1000 (testo 2)/141

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) garantire al soggetto interessato la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari».

1.1000 (testo 2)/142

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 (testo 2)/143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 (testo 2)/144

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

– informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

– dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

– accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

– consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

- consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;
 - informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;
 - garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».
-

1.1000 (testo 2)/145

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/146

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.1000 (testo 2)/147

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a farne richieste è il paziente».

1.1000 (testo 2)/148

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali il diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/149

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/151

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.1000 (testo 2)/150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/152

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.1000 (testo 2)/153

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.1000 (testo 2)/154

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso in virtù del divieto di accanimento terapeutico, non può legittimare condotte di omicidio o di aiuto o

istigazione al suicidio, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, né di abbandono terapeutico».

1.1000 (testo 2)/156

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) vieta ogni forma di eutanasia ed ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, così come disciplinato dagli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/157

DELLA MONICA, Ignazio MARINO, BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconosce il principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento sanitario, dovendo si comunque garantire che l'attività medica, finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformino al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/158

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/159

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.1000 (testo 2)/160

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche».

1.1000 (testo 2)/161

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/162

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/163

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 (testo 2)/164

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.1000 (testo 2)/165

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sopprimere le parole: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/166

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/167

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/168

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «575».

1.1000 (testo 2)/169

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «579».

1.1000 (testo 2)/170

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «575».

1.1000 (testo 2)/171

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «579».

1.1000 (testo 2)/172

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «580».

1.1000 (testo 2)/173

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finaliz-

zata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola eutanasia.

1.1000 (testo 2)/175

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.1000 (testo 2)/176

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.1000 (testo 2)/177

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

1.1000 (testo 2)/178

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

1.1000 (testo 2)/179

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

1.1000 (testo 2)/180

BIANCONI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) dopo la parola: «eutanasia» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive,».

1.1000 (testo 2)/181

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.1000 (testo 2)/182

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «, e ogni forma di assistenza».

1.1000 (testo 2)/183

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola di assistenza o di aiuto al suicidio.

1.1000 (testo 2)/184

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «o di aiuto al suicidio».

1.1000 (testo 2)/185

Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerato che l'attività medica» fino alla fine della lettera.

1.1000 (testo 2)/186

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «l'attività medica è esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza. Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, nonché dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

1.1000 (testo 2)/187

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente»».

1.1000 (testo 2)/188

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispet-

tare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte»».

1.1000 (testo 2)/189

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte»».

1.1000 (testo 2)/190

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente»».

1.1000 (testo 2)/191

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

1.1000 (testo 2)/192

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

1.1000 (testo 2)/193

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, l'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, nel rispetto della libertà, dell'autonomia e della dignità del paziente, non può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/194

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/195

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con la seguente: «è».

1.1000 (testo 2)/205

CECCANTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 32 secondo comma della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere: «esclusivamente».

1.1000 (testo 2)/197

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

1.1000 (testo 2)/198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sostituire: «produrre o consentire» con: «accelerare».

1.1000 (testo 2)/199

COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 (testo 2)/200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 (testo 2)/201

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dovendo comunque garantire che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformino al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/202

BOSONE, PORETTI, COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non previo consenso informato ed esplicito del paziente».

1.1000 (testo 2)/203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) aggiungere le seguenti parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.1000 (testo 2)/204

BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

«611-*bis*. – (*Trattamento sanitario arbitrario*). – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, senza il consenso di lei o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia necessario per la legittimità del trattamento, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una Dichiarazione Anticipata di Trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a due anni quando il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate«».

1.1000 (testo 2)/207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile».

1.1000 (testo 2)/208

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 (testo 2)/209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 (testo 2)/210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) è fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

la sospensione dei trattamenti avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.1000 (testo 2)/211

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il medico non deve persistere in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 4. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.1000 (testo 2)/212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita».

1.1000 (testo 2)/213

ASTORE, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/214

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico può astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/215

GUSTAVINO, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/216

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti: «garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi».

1.1000 (testo 2)/217

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.1000 (testo 2)/218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «che in condizioni di morte prevista come imminente,».

1.1000 (testo 2)/219

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente».

1.1000 (testo 2)/220

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), la parola: «possa» è sostituita con: «debba».

1.1000 (testo 2)/221

BOSONE, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «possa» con la seguente: «debba».

1.1000 (testo 2)/222

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari» e dopo le parole: «non proporzionati» inserire le seguenti: «, anche di idratazione e di nutrizione,».

1.1000 (testo 2)/223

COSENTINO, BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari».

1.1000 (testo 2)/224

GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «straordinari».

1.1000 (testo 2)/225

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «non efficaci o non tecnicamente adeguati».

1.1000 (testo 2)/226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/227

BIANCONI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa».

1.1000 (testo 2)/228

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: «, trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

1.1000/229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.1000/230

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, dopo la lettera f) del comma 1, inserire le seguenti lettere:

«g) riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative;

h) stabilisce il diritto del paziente a ricevere gratuitamente le cure cui intende sottoporsi;

i) riconosce la presa in carico dei pazienti incapaci di intendere e volere, come quelli in stato vegetativo permanente accertato, quale livello essenziale d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, garantito anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

1.1000 (testo 2)/231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) fatta salva la facoltà di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, il medico deve garantire al cittadino la conti-

nuità delle cure. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute come valide dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al paziente ogni utile informazione e chiarimento, curando altresì la propria sostituzione con altro medico disponibile a rispettare la volontà del paziente. Qualora il paziente abbia rifiutato determinati trattamenti sanitari, il medico è tenuto a prestare ogni altro trattamento disponibile, consentito dal paziente e riconosciuto come congruo rispetto al caso concreto dalla scienza medica, anche se soltanto di carattere palliativo. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica».

1.1000 (testo 2)/232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/233

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.1000 (testo 2)/234

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, aggiungere la lettera g):

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/235

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.1000/236

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 2.

1.1000/237

CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sopprimere il secondo comma.

1.1000/238

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/239

CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/240

CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.1000/241

COSENTINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/242

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/243

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/244

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/245

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/246

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.1000/247

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il dolore attraverso» con le seguenti: «ad ottenere».

1.1000/248

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il» con le seguenti: «alla protezione contro il».

1.1000/249

DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo Di GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «l'applicazione» con le seguenti: «la scelta».

1.1000/250

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «, semplificandone la normativa vigente e facilitandone l'accesso».

1.1000/251

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire le parole: «diffusione delle» con le seguenti: «il diritto alle».

1.1000/252

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La rete di cure palliative è l'insieme dei servizi regionali dedicati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile, già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni contenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e nell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2001».

1.1000/253

BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, presso le unità di degenza ospedaliera e le strutture socio-sanitarie sono istituite le unità di cure palliative (UCP), unità sanitarie in grado di erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-hospice, al domicilio, in ambulatorio, in day hospital e di garantire attività consulenziali.».

1.1000/254

BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esito infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica.».

1.1000/255

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipendentemente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.».

1.1000/256

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa.».

1.1000/257

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante la predisposizione di linee guida per la definizione del

sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie».

1.1000/258

COSENTINO, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo le parole: «e promuove la diffusione delle cure palliative» aggiungere le seguenti: «e stabilisce i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali.»

1.1000/259

BIANCHI, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione della rete per le cure palliative.»

1.1000 (testo 2)/260

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/261

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/262

CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3, con il seguente: «La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.1000 (testo 2)/263

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3, con il seguente: «La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.1000 (testo 2)/264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 3 sostituire la parola: «garantisce» *con la seguente:* «promuove».

1.1000 (testo 2)/265

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente» *con le seguenti:* «idonee a garantire un adeguato sostegno al paziente».

1.1000 (testo 2)/266

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle loro famiglie».

1.1000 (testo 2)/267

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 (testo 2)/268

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 (testo 2)/269

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «dei soggetti incapaci di intendere e di volere» con le seguenti: «di coloro che sono incapaci di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/270

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/271

COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole «e della sua famiglia» con le seguenti: «e della loro famiglia».

1.1000 (testo 2)/272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 3 aggiungere: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito».

1.1000 (testo 2)/273

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione terapeutica)».

1.1000 (testo 2)/274

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione)».

1.1000 (testo 2)/275

DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà di scelta terapeutica».

1.1000 (testo 2)/276

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/277

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/278

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/279

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/280

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.1000 (testo 2)/281

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/282

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà di scelta».

1.1000 (testo 2)/283

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/284

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà terapeutica».

1.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – 1. La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività;

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente;

f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. Garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

